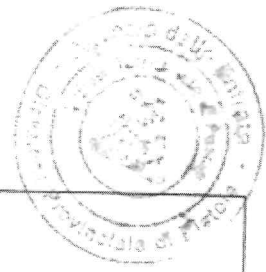


VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PISTOIA



Il giorno 2 giugno alle ore 9.00 in L.go del Molinuzzo a Pistoia, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione denominata MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PISTOIA con sede in Pistoia, L.go del Molinuzzo, 13, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica denominazione e statuto associativo per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" ai fini dell'iscrizione nel RUNTS;

- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Sig. Desiree Diddi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Simone Silvestrini.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 5 associati e regolarmente rappresentati n. 5 associati e così complessivamente n. 5 associati.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, la Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" ai fini di procedere con l'iscrizione al RUNTS.

Successivamente dà lettura della proposta di modifica.

Apertasi la discussione, gli associati si dichiarano pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dalla Presidente.

Al termine della riunione l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica denominazione dell'associazione e statuto associativo presentata, pertanto il nuovo nome dell'associazione sarà MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO TOSCANA APS, ed il nuovo statuto sarà quello allegato al presente verbale.

La Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per:

- la registrazione del presente atto e del nuovo Statuto e di adeguare la denominazione;

- l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- la variazione della Denominazione sul Codice Fiscale dell'associazione, non appena l'associazione sarà iscritta al RUNTS. La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Registrato a Pistoia il 26/07/2023

al N° 318 Serie 3

Pagate € 1,00

Antonella Covacci

STATUTO

MOVIMENTO "DIFESA DEL CITTADINO" TOSCANA APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **MOVIMENTO "DIFESA DEL CITTADINO" TOSCANA APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata.

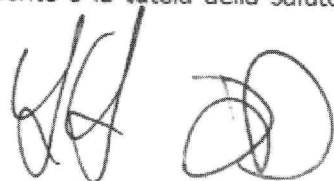
La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità, scopo e attività)

L'associazione ispira le sue scelte e finalità ai valori e ai principi del "Movimento Difesa del Cittadino" che attraverso i propri livelli territoriali ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. L'associazione costituisce una base territoriale del "Movimento Difesa del Cittadino" con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

L'associazione ha come scopo:

- la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- la difesa del consumatore - utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi;
- la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta;
- la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare e immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico, compresa quella radiotelevisiva e quella stampata, e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- l'accesso e fruizione sicura per tutti alle tecnologie di trasmissione e comunicazione dati audio e video esistenti e dei relativi contenuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione e trasparenza e garanzia degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
- la tutela della salute e delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- la tutela di bambini, anziani, disabili e delle persone economicamente svantaggiate;
- il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente o la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;



- la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento, attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;
- la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e la promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
- la valorizzazione della diversità di genere, con la promozione di una politica di piena valorizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;
- il rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale, promuovendo una società multirazziale e multiculturale.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale*, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di realizzare le suddette attività, a titolo esemplificativo, l'associazione intende:

- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, associati e non, al fine di definirne i diritti, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, servizi di informazione e di tutela del consumatore nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore e utente;
- promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori ed utenti anche mediante pubblicazioni e forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- organizzare riunioni, seminari, dibattiti, convegni ed eventi ricreativi; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- partecipare o stipulare convenzioni con strutture per assicurare servizi agli associati ed ai consumatori;
- elaborare e proporre norme per la tutela dei diritti dei cittadini stabilendo, a tal fine, rapporti con enti pubblici e privati;
- promuovere ed esercitare azioni nelle sedi giudiziarie, civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare, tutelare in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini.



L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale 19/05/2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 09/06/2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* dei associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:



- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, decadenza automatica e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato *decade automaticamente* dalla qualifica di associato e viene cancellato dal libro degli associati, se, senza giustificato motivo, non provvede al pagamento della quota associativa entro 4 mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

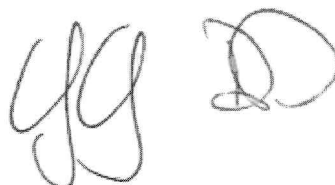
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)



Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati e, nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato può ricevere al massimo 5 deleghe.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa presso la sede dell'associazione e/o inviata all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

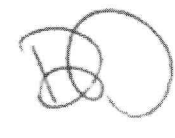
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare* lo *Statuto* occorre: in *prima convocazione*, la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in *seconda convocazione* la presenza di almeno 1/6 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare la *trasformazione, la fusione o la scissione o scioglimento* dell'associazione occorre: in *prima convocazione*, la presenza di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega, e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in *seconda convocazione* la presenza di almeno 1/5 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo *scioglimento* e la *devoluzione* del patrimonio dell'associazione occorre: in *prima convocazione*, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in *seconda convocazione* la presenza di almeno 1/4 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, incluso il presidente dell'associazione, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono sempre rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 6

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

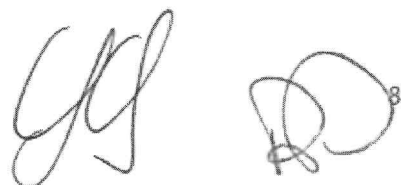
Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti*, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



ART. 17
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14/09/2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura, anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

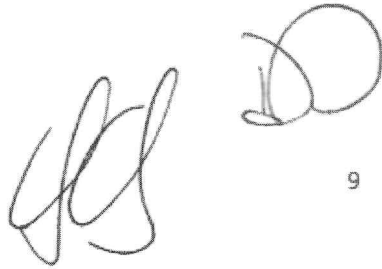
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

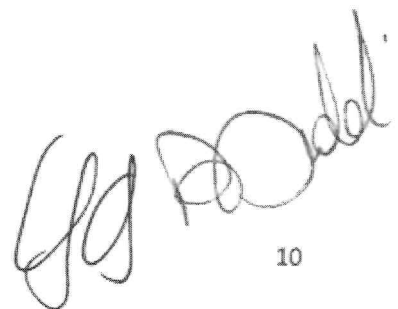
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*.

ART. 21
(Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. P. R. del".

G. P. R. del.